

Decreto del 5 dicembre 2000

Organizzazione del Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento



Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento

DECRETA

**Art. 1
Ambito di disciplina**

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, di seguito denominato Dipartimento, è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

**Art. 2
Funzioni**

1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000. Il Dipartimento, inoltre, fornisce al Ministro per i rapporti con il Parlamento, se nominato, il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri

**Art. 3
Ministro per i rapporti con il Parlamento**

1. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, di seguito indicato Ministro, è l'organo di governo del Dipartimento.
2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.
4. Il Ministro può, nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.

**Art. 4
Capo del Dipartimento**

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro; coordina l'attività degli uffici di livello dirigenziale generale e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro, fermo restando il coordinamento da parte del Capo di Gabinetto tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Dipartimento.

2. Il Capo del Dipartimento è coadiuvato da una segreteria per il disbrigo degli affari di propria competenza.

3. Nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto, il capo del Dipartimento può con proprio provvedimento articolare i servizi in unità operative.

4. Le funzioni vicarie, nei casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, su proposta di quest'ultimo, dal Ministro al responsabile di uno degli uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica in servizio presso il Dipartimento.

5. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, la direzione dell'ufficio è temporaneamente assunta dal Capo del Dipartimento, salvo che, sentito quest'ultimo, il Ministro ne attribuisca la reggenza ad altro dirigente.

Art. 5 Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in tre uffici, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale generale, e in otto servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico, di funzione di livello dirigenziale.

2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:

- Ufficio I - Programmazione Lavori Parlamentari
- Ufficio II - Procedimento legislativo
- Ufficio III - Sindacato ispettivo parlamentare e controllo

3. L'Ufficio I - Programmazione Lavori Parlamentari si articola nei seguenti servizi:

- Servizio I (organizzazione e monitoraggio dell'attività legislativa nella sede governativa);
- Servizio II (organizzazione dell'attività legislativa in Parlamento).

Il Servizio I provvede:

- a) agli adempimenti inerenti al pre-Consiglio dei Ministri;
- b) all'assegnazione e alla presentazione alle Camere dei disegni di legge;
- c) alla trasmissione al Parlamento, per il parere, degli schemi di atti normativi e delle proposte di nomina governativa di competenza del Consiglio dei Ministri;
- d) allo sviluppo del sistema informativo e delle nuove tecnologie informatiche.

Il Servizio II provvede:

- a) agli adempimenti connessi alla programmazione dei lavori parlamentari;
- b) all'informazione sui lavori delle Assemblee parlamentari anche al fine di assicurare la presenza dei rappresentanti del Governo;
- c) ai rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari;
- d) alla cura dei rapporti con le Carriere per l'informazione e la trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione delle leggi, assicurando il costante coordinamento

con i ministeri interessati e con i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

e) al monitoraggio dell'attività legislativa.

4. L'Ufficio II - Procedimento Legislativo si articola nei seguenti servizi:

- Servizio I (Area Istituzionale)
- Servizio II (Area economico-finanziaria e delle attività produttive)
- Servizio III (Area socio-culturale)
- Servizio IV (Area dell'ambiente e delle infrastrutture)

I Servizi I, II, III e IV, ciascuno per l'area di competenza, provvedono agli adempimenti riguardanti:

- a) l'iter legislativo dei provvedimenti governativi e delle proposte di legge e la verifica dei testi;
- b) l'autorizzazione alla presentazione di emendamenti governativi a progetti di legge all'esame delle Camere e l'espressione unitaria del parere del Governo su emendamenti di iniziativa parlamentare, nonché alla presentazione di relazioni tecniche richieste dalle Commissioni parlamentari;
- c) l'organizzazione della presenza dei rappresentanti di Governo durante i lavori delle Commissioni parlamentari;
- d) l'espressione della posizione del Governo circa l'assegnazione o il trasferimento alla sede legislativa o deliberante dei progetti di legge;
- e) l'invio al Parlamento delle risposte alle richieste di dati ed elementi informativi su progetti di legge elaborati dalle Amministrazioni competenti.

Il Servizio I provvede, altresì, agli adempimenti riguardanti l'attività:

- a) del Comitato parlamentare per la legislazione;
- b) di supporto nelle relazioni che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha con i suoi omologhi degli Stati membri dell'Unione europea;
- c) di segreteria nei rapporti che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha con gli organi di coordinamento delle presidenze delle assemblee degli enti territoriali.

5. L'Ufficio III - Sindacato ispettivo parlamentare e controllo si articola nei seguenti servizi:

- Servizio I (Sindacato ispettivo parlamentare)
- Servizio II (Attività di indirizzo e controllo)

Il Servizio I provvede agli adempimenti riguardanti:

- a) l'istruttoria degli atti di sindacato ispettivo parlamentare rivolti al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Governo;
- b) la delega degli atti di sindacato ispettivo parlamentare rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo e di competenza dei Ministri;

- c) la risoluzione di eventuali conflitti di competenza nella materia tra dicasteri;
- d) l'istruttoria e il coordinamento per le sedute di interrogazioni a risposta immediata da parte del Presidente del Consiglio e del vice Presidente del Consiglio;
- e) la programmazione e il coordinamento delle sedute di sindacato ispettivo presso le Assemblee e le Commissioni parlamentari, ivi comprese quelle relative alle interpellanze urgenti e alle interrogazioni a risposta immediata da parte dei Ministri;
- f) l'ascolto e la sintesi dei lavori delle Assemblee parlamentari in ordine agli atti di competenza, nonché la compilazione di statistiche.

Il Servizio II provvede agli adempimenti riguardanti:

- a) l'istruttoria, la designazione e l'organizzazione della presenza del Governo per gli atti di indirizzo del Parlamento;
- b) l'ascolto e le sintesi dei lavori delle Assemblee parlamentari in ordine agli atti di competenza;
- c) il controllo degli impegni assunti dal Governo in Parlamento, anche attraverso i rapporti con gli uffici del controllo del Parlamento;
- d) la verifica della presentazione da parte delle Amministrazioni delle relazioni previste dalle leggi.

6. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera:

- L'unità operativa per il personale. Provvede agli adempimenti riguardanti:
 - a) la richiesta e l'assegnazione di personale ai vari uffici;
 - b) la gestione dei Gerip (presenze, ferie, malattie, recuperi);
 - c) la frequenza a corsi di aggiornamento e qualificazione del personale;
 - d) i compensi per tutte le tipologie previste dai contratti di lavoro.
- L'unità operativa del Consegretario. Provvede agli adempimenti riguardanti:
 - a) la manutenzione della sede del Dipartimento, delle attrezzature e del patrimonio mobile in esso contenuto;
 - b) l'inventario dei beni mobili del Dipartimento;
 - c) i rapporti con i fornitori di beni e servizi, per le offerte e per gli interventi tecnici di manutenzione e riparazione;
 - d) la provvista e la conservazione di tutta la documentazione, parlamentare e informatica, necessaria al Dipartimento;
 - e) i rapporti con i servizi tecnici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per quanto attiene alla manutenzione degli impianti e della rete telefonica, nonché per gli interventi sul materiale informatico, d'intesa con il Servizio I dell'Ufficio I.
- L'unità operativa del bilancio e contabilità. Provvede a tutti gli atti riguardanti:

- a) la formazione e variazione del bilancio;
- b) la stipula dei contratti;
- c) la gestione della Unità Previsionale di Base, con conseguente emissione dei decreti e ordini di pagamento.

Roma, 5 dicembre 2000

Il Ministro per i rapporti
con il Parlamento